REGOLAMENTO
ISTITUZIONE, FUNZIONI E PREROGATIVE
DEI COMITATI DI QUARTIERE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Disposizioni generali
Il Comune, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto, promuove la costituzione e la libera elezione dei "Comitati di Quartiere". Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, le prerogative dei Comitati di Quartiere.
I Comitati operano nel rispetto del presente regolamento, fermo restando che l'organizzazione delle dinamiche sociali interne e il funzionamento degli organi rientrano nella sfera dell'autonomia dei Comitati stessi, nel rispetto del principio sancito dall'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e delle norme del Codice civile. A tale scopo i Comitati di quartiere possono prevedere ulteriori norme relative al proprio funzionamento da riportare nei rispettivi Statuti in conformità al presente Regolamento. I suddetti Statuti devono essere depositati in copia in Comune.

Articolo 2 - Denominazione e territorio
Il presente Regolamento prevede l'istituzione dei seguenti Comitati di Quartiere:

1. Agraria
2. Albula centro
3. Europa
4. Fosso dei galli
5. Mare
6. Marina centro
7. Marina di Sotto
8. Paese Alto
9. Ponterotto
10. Porto d'Ascoli centro
11. Ragnola
12. Salaria
13. San Filippo Neri
14. Santa Lucia
15. S. Antonio da Padova
16. Sentina

La delimitazione territoriale di ciascun Comitato è indicata nell'allegato A); ogni successiva modificazione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Comitati di quartiere, tenendo conto della popolazione residente e della contiguità ed omogeneità territoriale
La Conferenza dei Comitati di quartiere è composta dai Presidenti dei Comitati.

Articolo 3 - Funzioni
I Comitati di Quartiere sono organismi apartitici, senza scopo di lucro, non svolgono attività commerciali, fondati unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti, ai quali l'Amministrazione comunale riconosce il ruolo primario di promuovere la partecipazione democratica dei cittadini; essi svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

- la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali dei Comune;

- l'analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
- l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell' ambiente;
- la promozione dell'integrazione dei cittadini stranieri in regola con le norme sull'immigrazione

Articolo 4 – Prerogative
I Comitati di Quartiere hanno:
- diritto ad essere preventivamente informati sugli atti a valenza generale attinenti la formazione dei bilanci comunali di previsione e consuntivo, la pianificazione urbanistica e della rete commerciale, la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione;
- diritto ad ottenere motivata risposta alle proposte presentate alla Amministrazione Comunale entro novanta giorni dalla loro presentazione al protocollo del!' Ente;
- diritto a ricevere, entro gli stessi termini previsti per i Consiglieri Comunali, copia degli avvisi di convocazione dei Consigli Comunali;
- priorità nell'assegnazione di locali comunali eventualmente disponibili nell'ambito territoriale di competenza e la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili, di ottenere la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle proprie attività.

I presidenti o loro delegati sono invitati con diritto di parola alle Commissioni consiliari quando vengono trattati argomenti che interessano il singolo quartiere attinenti le problematiche del territorio, della viabilità, dei rifiuti e dell'inquinamento, dei parcheggi, delle aree verdi, delle manifestazioni culturali e tradizionali popolari, dei servizi sociali ed assistenziali, della scuola e degli asili.

Articolo 5 - Fondo
Il Comune prevede in appositi capitoli di bilancio un fondo da destinare ai comitati di quartiere per favorire e promuovere le attività di cui all'art 3. La conferenza dei Presidenti dei comitati di quartiere ha il compito di programmare annualmente l'utilizzo del fondo stesso per i Comitati di Quartiere.

TITOLO II

GLI ORGANI

Articolo 6 - Organi
Sono organi del Comitato di Quartiere:
- l'Assemblea Generale
- il Direttivo
- il Presidente.

Essi hanno sede nei territorio del Quartiere
Tutte le cariche nell'ambito degli organi dei Comitati di Quartiere non danno luogo ad alcun compenso.

Articolo 7 - L'Assemblea Generale
L'Assemblea Generale è composta da tutti i cittadini residenti nel quartiere, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e dei Paesi extracomunitari regolarmente residenti nel quartiere.
L'Assemblea Generale ha funzioni di indirizzo dell'attività del Direttivo e ne approva il programma annuale.

E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o, per iscritto, almeno 50 residenti del quartiere. La richiesta presentata dai residenti deve essere completa di nome, cognome, indirizzo, estremi di un documento di identità e firma autografa.
Le convocazioni dell'Assemblea devono essere comunque fatte pervenire al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.
In occasione di riunioni di particolare rilevanza dell'Assemblea, può essere richiesta la presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali.
Della convocazione e dell'ordine del giorno deve essere data notizia ai cittadini con idonei mezzi almeno quindici giorni prima della data prevista.

Articolo 8 - Funzionamento dell'Assemblea Generale
Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Comitato di quartiere o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.
Le votazioni sono palesi, salvo quando si precede alla elezione dei componenti del Direttivo o per diversa espressa decisione della maggioranza dei presenti. I processi verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato nominato all'interno dei componenti del Comitato direttivo.

Articolo 9 - Il Direttivo
Il Direttivo è composto da un minimo di 5 ad massimo di 11 membri fissato dallo Statuto del Comitato (in mancanza di indicazione espressa dallo Statuto, tale numero è fissato dall'Assemblea convocata ai sensi del successivo art. 17), e comunque in numero dispari. Esprime la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.
Il Direttivo assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del territorio.
L'iniziativa della convocazione del Direttivo, per le riunioni successive a quella relativa all'elezione del Presidente, spetta:

- al Presidente del Direttivo;
- ad almeno un terzo dei componenti del Direttivo
- ad almeno 30 cittadini residenti nel quartiere.

Nei casi di richiesta presentata da un terzo dei componenti o di almeno 30 cittadini residenti nel quartiere, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Direttivo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
I componenti del Direttivo decadono per le cause espressamente previste dal testo unico degli enti locali o per tre assenze non giustificate consecutive.

Articolo 10 - Funzionamento del Direttivo
L'ordine del giorno dei lavori del Direttivo è formulato dal Presidente, rispettando le richieste scritte pervenutegli e l'eventuale priorità indicategli dai richiedenti.
L'invito alle riunioni, completo dell'ordine del giorno, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e deve essere consegnato o fatto pervenire ai componenti del Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni.
Il Direttivo può essere convocato d'urgenza quando ne sussistano rilevanti motivi. In tal caso, l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti del Direttivo almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.
Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, del Vice Presidente; in prima e in seconda convocazione è rispettivamente necessaria la presenza della metà o di un terzo degli altri componenti del Direttivo.
Il Direttivo può validamente riunirsi anche in luogo diverso dalla sede abituale.

Alle sedute del Direttivo possono essere invitati, con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possano portare un utile contributo ai lavori.
Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.
Le votazioni sono palesi, salvo quando si tratta di eleggere il Presidente, il Vice presidente o di nominare il segretario e il tesoriere o per diversa espressa decisione della maggioranza dei presenti.
I processi verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Direttivo, nominato all'interno dei componenti del Direttivo stesso.
Il Tesoriere è nominato all'interno dei componenti del Direttivo.
Il Direttivo dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino alla nomina dei nuovo Direttivo.
Il seggio che rimanga vacante nel periodo di durata in carica del Direttivo è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti.

Articolo 11 – Decadenza del Direttivo
Il Direttivo decade nel caso in cui, per qualsiasi causa, il numero dei componenti si sia ridotto della metà, arrotondata alla unità superiore, e comunque in numero pari; in tal caso il Sindaco invita i residenti del quartiere, entro 30 giorni dall'acquisizione della notizia, ad attivarsi per la convocazione dell'Assemblea ai sensi secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.
I firmatari della richiesta di convocazione indicano un Presidente provvisorio incaricato di eseguire le volontà dell'Assemblea stessa e gli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle elezioni.
Qualora entro 30 giorni dal suddetto invito l'Assemblea non risulti convocata, il Sindaco convoca e presiede, anche tramite un delegato, l'Assemblea. che, come primo adempimento, elegge un Presidente provvisorio incaricato di eseguire le volontà dell'Assemblea stessa e gli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle elezioni.

Art. 12 - Election day
E' istituito un unico turno elettorale per il rinnovo dei Direttivi ("election day") allo scopo di assicurare stabilità a tutti i comitati di quartiere e al Comune di avere interlocutori con il medesimo periodo di pienezza di poteri.
L'election day si tiene ogni tre anni, nel periodo autunnale, in una data da concordare tra Comune e Comitati stessi. Allo scopo di assicurare il rinnovo di tutti i Direttivi in occasione dell'election day, qualora un Direttivo decada per qualsiasi ragione dopo due dei tre anni del mandato, cioè dopo 24 mesi dal suo insediamento, il Sindaco invita a convocare un'assemblea del quartiere ai sensi dell'art. 11 per la nomina di un Comitato provvisorio composto da tre residenti che eserciterà i poteri del Presidente e del Direttivo fino al rinnovo degli organi statutari in occasione dell'"election day".
Il primo "election day" è fissato nell'autunno 2011. I Direttivi la cui scadenza non coincide con tale periodo sono dichiarati decaduti.

Articolo 13 – Il Presidente
Il Presidente del Direttivo:
a) rappresenta il quartiere;
b) convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea generale;
c) tutela le prerogative dei componenti del Direttivo garantendone l'esercizio delle funzioni;
d) adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
e) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Direttivi degli altri Comitati;

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

Il Presidente è, inoltre, assistito dal Segretario, che ha il compito di redigere le convocazioni ed i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea Generale, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.
Il Presidente, eletto con le procedure di cui ai successivi articoli, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di decesso o dimissioni del Presidente del Comitato di quartiere, si procede ad una nuova elezione a cura del Direttivo entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento con contestuale surroga ai sensi del precedente art. 10 del componente dimissionario o deceduto. Sino alla predetta elezione le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Direttivo determina in ogni caso la decadenza del Presidente.

TITOLO III

SISTEMA ELETTORALE

Articolo 14 - Elettorato attivo

Sono elettori tutti i cittadini residenti nel quartiere che compiono il sedicesimo anno di età il primo giorno fissato per le elezioni, compresi i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini extra comunitari regolarmente residenti nel quartiere, e che non siano cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223 (solo per maggiorenni).
L'elenco degli aventi diritto al voto verrà desunto dagli archivi anagrafici previa verifica della capacità di voto desunto dagli archivi elettorali così come aggiornati al momento dell'estrazione.
L'Ufficio elettorale comunale provvederà a predisporre, per il giorno in cui verranno svolte le elezioni per il rinnovo del Direttivo, opportuna lista dei residenti del quartiere aventi diritto al voto. Tale lista al termine delle operazioni dovrà essere riconsegnata all'ufficio elettorale comunale.
E' fatto divieto per chiunque di estrapolare o produrre, durante le fasi di voto, elenchi di votanti.
Della lista consegnata non può essere prodotta copia.

Articolo 15 - Elettorato passivo

Sono eleggibili nel Direttivo tutti i cittadini di cui al precedente articolo, ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo.
Nessuno può essere eletto in più di un Direttivo.

Articolo 16 - Ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo:
i Parlamentari;

- il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione;
- gli Assessori comunali, provinciali e regionali;
- i Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
- i membri del Clero;
- coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223.

Non possono inoltre ricoprire la carica di componente del Direttivo

- i segretari e i componenti delle segreterie e organismi direttivi di partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali.
- I componenti del C.D.A. di enti o società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La carica di componente del Direttivo è incompatibile con l'accettazione della candidatura ad elezioni nazionali, regionali, provinciali e comunali, con l'accettazione di incarichi nei relativi esecutivi e nelle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.

Articolo 17 – Votazioni

Almeno 30 giorni prima dello scadere del mandato, il Consiglio direttivo indice le elezioni fissandone la data in occasione di una convocazione dell'Assemblea e indicando il periodo entro il quale è possibile presentare le candidature. Tale periodo deve concludersi almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni.

L'elezione del Consiglio direttivo viene effettuata dall'Assemblea sulla base di una unica lista aperta a tutte le candidature. I candidati dovranno essere almeno pari al numero di componenti il Direttivo. Qualora non venga raggiunto tale numero minimo, il Direttivo delibera di riaprire per ulteriori 5 giorni i termini per la presentazione delle candidature.

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato deve dichiarare di non versare nelle condizioni d ineleggibilità e incompatibilità previste dal precedente articolo. La lista dovrà contenere le seguenti informazioni di ogni singolo candidato: Cognome, Nome, Codice Fiscale, estremi del documento di riconoscimento; alla lista andranno allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei candidati.

Il giorno delle votazioni, l'Assemblea indica almeno tre elettori maggiorenni che saranno chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di Presidente e di scrutatori nell'ambito del seggio elettorale.

Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dal seggio.

Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto del principio di segretezza e personalità del voto.

E' consentita l'espressione di una sola preferenza.

Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura del seggio.

Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere compilato in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti il seggio. Un esemplare del verbale viene rimesso all'Ufficio comunale competente per la gestione dei rapporti con i Comitati di quartiere.

In relazione alle disponibilità economiche dell'Ente e alla fattibilità tecnologica, è ammessa la possibilità di fare svolgere le elezioni attraverso l'uso di sistemi informatici all'uopo predisposti.

Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di componenti il Direttivo. A parità di voti prevale l'anzianità. E' eletto Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi o, a parità di voti fra gli eletti, il più anziano di età. In caso di rinuncia espressa dell'avente diritto, è eletto Presidente il membro che segue immediatamente nel numero di voti ottenuti.

L'elezione è ritenuta valida se partecipa alle elezioni almeno il 10% degli aventi diritto e se viene eletto un numero di candidati pari almeno ai 2/3 del numero dei componenti il Direttivo così come definito dall'art. 9.

In caso di mancato raggiungimento di tale numero minimo, si provvede a rinnovare la procedura elettorale con l'attivazione, entro 30 giorni, delle procedure previste dall'art. 11.

Il Comune collabora alla pubblicizzazione, nelle forme ritenute più opportune e utilizzando i mezzi a sua disposizione, dei diversi momenti che caratterizzano la procedura elettorale.

Articolo 18 - Insediamento

Il Direttivo, eletto ai sensi degli articoli precedenti, si riunisce tra il decimo ed il ventesimo giorno dalla data di elezione.

La prima seduta è convocata e presieduta dal componente che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti fra gli eletti, dal più anziano di età. Nella seduta di insediamento il Consiglio direttivo dichiara le eventuali ineleggibilità e/o incompatibilità e provvede alle eventuali surroghe, prende atto della accettazione della carica di Presidente o procede ai sensi dell'articolo precedente, elegge il Vice Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere. Il Vice Presidente viene eletto a maggioranza semplice, con successiva votazione, a scrutinio segreto. Ciascun componente del Direttivo ha la possibilità di votare un solo nome. In caso di parità verrà proclamato eletto il più anziano di età.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 – Concomitanza con elezioni previste da norme statali
In caso di indizione di elezioni previste da leggi dello Stato, non potranno tenersi le elezioni dei Direttivi dei Comitati di quartiere dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali e per 30 giorni successivi alla data delle elezioni stesse.

Articolo 20 - Pubblicità
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet ed è inoltre reso disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Articolo 21 - Entrata in vigore e norme transitorie
Il presente Regolamento entra in vigore con la decorrenza del termine di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
E' abrogata ogni norma che contrasti con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, in particolare i Regolamenti approvati con Deliberazioni del Consiglio comunale n. 88 del 06.08.1998 e n. 18 del 28.02.2000.

Articolo 22 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.